

## **INTESA**

### **INDIVIDUAZIONE ZONE DI PARTICOLARE VALORE ARCHEOLOGICO, STORICO, ARTISTICO, PAESAGGISTICO PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI (D.LGS. 222/2016 ART. 1 C. 4 E DEL D.LGS. 42/2004 ART. 52)**

## **TRA**

### **REGIONE LIGURIA**

rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Porti e Logistica, Digitalizzazione del territorio, Sicurezza, Immigrazione e Emigrazione, Partecipazioni Regionali (LigurCapital spa, Liguria Ricerche spa, Liguria International scpa, Parco Tecnologico Val Bormida srl, Società per Cornigliano spa, Siit scpa), Programmi comunitari di competenza, Dott. Andrea Benveduti;

### **COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE**

rappresentato dal Sindaco  
o suo delegato

### **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO DI GENOVA**

rappresentata dal Presidente  
o suo delegato

## **PREMESSO CHE**

- L'art. 52 del Codice dei beni Culturali di cui a D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i. prevede la possibilità per i Comuni, di introdurre, attraverso previi accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

- l'art. 31 comma 2 del D.L. 06 dicembre 2011 n.201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n.214, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014 n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014 n.116, contenente le disposizioni in materia di liberalizzazioni delle attività commerciali, recita "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali";

- il D. Lgs. n. 59 del 23/03/2010 che ha introdotto importanti innovazioni giuridiche in tema di commercio rivolgendo l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che impediscono o rallentano la libera circolazione dei servizi e la loro libera prestazione negli Stati membri UE, presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia;

- il D.L. 91 del 8 agosto 2013 convertito in L. 112 del 7 ottobre 2013 c.d. *decreto cultura* all'art.4 bis "*Decoro dei complessi monumentali e altri immobili*" prevede che al fine di contrastare nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, l'esercizio di attività non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati dai flussi turistici particolarmente rilevanti, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze, sentiti gli enti locali, possono adottare apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione;

- il D.Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016 c.d. Decreto Madia all'art. 1 comma 4 prevede: "*Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni*";

- la predetta disciplina, individuando a livello generale i diversi regimi amministrativi applicabili – tra l'altro – alla disciplina del commercio, introduce innovativi e fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo da un lato di sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale, il cui fondamento si concretizza sui due versanti del divieto da una parte e dell'incentivazione dall'altra;

- il Testo Unico in materia di Commercio, L.R. 1 del 2 gennaio 2007 e s.m.i. disciplina l'intera materia relativa al commercio;

- il Consiglio Regionale, con propria deliberazione n. 31 del 17 dicembre 2012 e s.m.i. ha approvato i nuovi indirizzi e criteri e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 3 della richiamata L.R. 1/2007 e s.m.i.;

- lo stesso Consiglio Regionale, con deliberazione n. 10/2020 ha approvato I nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale e urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Testo Unico in materia di Commercio;

- alla luce delle più recenti disposizioni legislative e al fine di evitare fenomeni di degrado qualitativo del settore commerciale nelle aree più pregevoli del centro storico, il Comune di Santa Margherita Ligure intende stipulare la presente Intesa per le finalità di seguito illustrate;

- la Regione Liguria e il Comune di Santa Margherita Ligure:

- riconoscono tra le proprie priorità l'obiettivo della tutela del commercio di vicinato, come

elemento fondamentale per la salvaguardia del tessuto sociale, della vivibilità del territorio, del mantenimento dei livelli occupazionali e dell'animazione territoriale, adottando politiche atte al suo sviluppo;

- del pari perseguono, adottando specifiche politiche urbanistiche, l'obiettivo della tutela delle peculiarità del territorio, con particolare riguardo ai nuclei storici i cui caratteri storici, architettonici, monumentali e paesaggistici costituiscono il fondamento della identità culturale del territorio e una delle risorse essenziali per il suo sviluppo economico;
- per le medesime finalità sopra esplicitate, perseguono, mediante i propri strumenti regolamentari e specifiche azioni di promozione (quali l'albo delle botteghe storiche), la qualificazione del comparto commerciale nel senso di renderlo compatibile e sinergico con i valori del territorio e di valorizzare ed incentivare la permanenza di specifici segmenti legati alle tradizioni e alle produzioni locali;

- il Comune di Santa Margherita Ligure:

- individua nel processo di salvaguardia e nel potenziamento del livello qualitativo del settore commerciale in particolare nelle cosiddette zone delicate del territorio cittadino una leva importante per lo sviluppo turistico della città;
- su questo tema ha avviato un confronto approfondito con la locale associazione di categoria e con il C.I.V. Costa dei Delfini, abilitato ad operare nell'ambito della perimetrazione approvata dal comune di Santa Margherita Ligure con deliberazione G.C. n. 190/2018 - dal quale è emersa l'esigenza di un governo del territorio attento a bilanciare la tutela delle zone di preminente rilievo storico culturale con la qualità del servizio offerto dalle imprese operanti nei settori commerciali e della somministrazione.

Tale esigenza si coniuga con la visione propria del Comune di Santa Margherita Ligure tesa alla salvaguardia del centro abitato, alla tutela dei livelli occupazionali e alla valorizzazione della professionalità del tessuto commerciale quale strumento di promozione e richiamo turistico.

- In questa prospettiva si propone altresì di evitare usi impropri del suolo pubblico (o soggetto ad uso pubblico) e di favorire un utilizzo del proprio centro storico ordinato e rispettoso di interessi sensibili quali l'ambiente, la viabilità, la tranquillità dei residenti, il decoro urbano, la sicurezza, la coerenza con il contesto urbano;
- in attuazione della deliberazione G.C. 175/2018 ha avviato la procedura per il riconoscimento delle botteghe storiche e dei locali della tradizione con attribuzione di tale riconoscimento a 2 locali storici;

;

- gli obiettivi sopra enunciati trovano coerenza con gli atti di programmazione del Comune di Santa Margherita Ligure che sostiene un'idea di città basata su presupposti di vivibilità e sostenibilità e di sviluppo turistico condivisa anche con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e con il C.I.V. "Costa dei Delfini";

- d'intesa con Regione Liguria e con il contributo della Soprintendenza ai beni architettonici, vengono individuate quelle attività che, in quanto non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale così come previsto dal già citato art. 1 c. 4 del D.Lgs 22/2016, vengono interdette nelle aree interessate dalla presente Intesa, meglio individuate nella planimetria allegata sub "A";

- con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione

della disciplina di cui al presente provvedimento si darà applicazione alle disposizioni di cui al “Capo XVII Sanzioni e Decadenze” della L. R. gennaio 2007 n. 1 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio;

- dato atto che è espressa volontà delle Amministrazioni coinvolte porre al centro dell'azione amministrativa la tutela degli interessi generali attraverso l'utilizzo della già citata disciplina di cui all'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 222/2016;

## **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **1. PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante della presente Intesa

### **2. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'INTESA**

L'Intesa si propone di contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione commerciale delle aree perimetrate, attraverso:

- L'individuazione di un percorso di contrasto alle situazioni di incuria a tutela degli abitanti e delle imprese;
- L'uso di rilevanti e convenienti regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. 222/2016 sia per l'avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l'inserimento di alcune categorie di attività commerciali;
- la lotta al deterioramento delle condizioni economico-sociali del territorio con l'obiettivo di favorire le condizioni di sviluppo del tessuto commerciale delle aree individuate nonché di vivibilità per i cittadini, i commercianti e gli artigiani, i turisti e le altre categorie che le frequentano;

### **3. PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA**

I perimetri territoriali della presente Intesa sono stati individuati e concordati con la Soprintendenza per i Beni Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona come previsto dai richiamati D.Lgs. 222/2016 e D.Lgs. 42/2004 art. 52 che consente agli Enti Locali di individuare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione, l'esercizio di una o più attività individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Detti perimetri comprendono 2 fasce delimitate come da planimetria allegata sub “A” alla presente intesa:

- Fascia 1 – LITORANEA E CENTRO STORICO (evidenziata in colore rosa nella planimetria suddetta)
- Fascia 2 – INTERNA (evidenziata in viola nella planimetria suddetta)

Esse comprendono le aree di maggior pregio storico, artistico e culturale della città, caratterizzate

dalla presenza di numerosi monumenti o luoghi di interesse storico, artistico e culturale.

Le attività si considerano rientranti nella fascia caratterizzata dal regime più rigoroso ove almeno un ingresso, vetrina o altra apertura dell'esercizio affaccino su una via facente parte della fascia stessa.

L'obiettivo perseguito con la presente Intesa, consiste nella condivisione tra gli Enti ed i Soggetti istituzionali competenti, di misure più puntuali mirate a tutelare le porzioni di territorio urbano come sopra individuate rispetto all'impatto di una generalizzata liberalizzazione delle attività commerciali, considerata anche la sua forte attrattività sotto il profilo commerciale e turistico che lo espone anche ad una elevata concentrazione di attività e di frequentatori.

Gli ambiti territoriali oggetto della presente Intesa, pur con alcune differenziazioni tra il litorale e la parte interna, presentano dunque le caratteristiche che le più recenti disposizioni di legge, ed in particolare l'art. 1 c. 4 del D.Lgs 222/2016, individuano come condizioni per l'applicazione di un più rigoroso regime in materia di commercio.

I principi in materia di liberalizzazione delle attività commerciali ormai affermati da tempo debbono essere conciliati e possono trovare bilanciamento nell'esigenza di tutela di interessi protetti a livello costituzionale quali l'ambiente, anche urbano, la salute, la sicurezza pubblica, il patrimonio culturale ecc.

#### **4. REGIME AMMINISTRATIVO APPLICATO NELLE FASCE OGGETTO DI PERIMETRAZIONE**

##### **FASCIA 1 – LITORANEA E CENTRO STORICO**

##### **ELENCO NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO E' INTERDETTO**

- Lavanderia self service;
- Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad esse adibito in modo esclusivo o prevalente;
- Centro telefonico, internet point, fax;
- Money transfer ed exchange money , sia che dette attività siano svolte in esercizio ad esse esclusivamente dedicato , sia che coesistano con attività di altro tipo;
- Sexy shop;
- Temporary Shop, fatte salve:
  - le attività da avviare all'interno di strutture turistico ricettive, stabilimenti balneari (limitatamente alle merceologie strettamente connesse all'attività balneare svolta dallo stabilimento nella stagione balneare), locali di pubblico spettacolo;
  - la vendita di prodotti brandizzati del comune all'interno di strutture nella disponibilità dello stesso;
  - la vendita temporanea all'interno di eventi patrocinati dal Comune;
- Esercizi di commercio al dettaglio di prodotti agroalimentari, eccetto quelli che si caratterizzano per la vendita di prodotti tipici, contraddistinti dai

marchi di qualità DOP, IGP, SGT, DOCG, DOC, IGT.

- Sale da ballo, discoteche e affini;
- Attività di “compro oro”, svolte in via esclusiva o prevalente;
- Esercizi commerciali al dettaglio e/o all’ingrosso non alimentari che offrono in vendita prodotti di provenienza non tracciabile;
- Somministrazione in qualsiasi forma su area pubblica (comunale o demaniale), ivi compreso l’ittiturismo, salvo che sia esercitata nell’ambito di manifestazioni/eventi patrocinati dal Comune o che venga svolta da parte di esercizi di somministrazione in sede fissa, autorizzati dal Comune all’occupazione di suolo pubblico. Nella zona del centro storico compresa tra via Torino, Via Solimano, Piazza Caprera, Via della Vittoria, Via Cavour, Via Cairoli, Via Palestro, L.go Amendola, via Partigiani d’Italia, via della Libertà è vietata la somministrazione su area pubblica, salvo che venga svolta da parte di esercizi di somministrazione in sede fissa, autorizzati dal Comune all’occupazione di suolo pubblico.
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o ingrosso per la vendita di accessori per telefonia, ad esclusione di esercizi di cui sia titolare un gestore autorizzato per la telefonia mobile;
- Esercizi di commercio al dettaglio di:
  - a) rottami e materiali di recupero;
  - b) articoli per imballaggio industriale;
  - c) autoveicoli e simili;
  - d) pneumatici e relativi accessori e ricambi;
  - e) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’industria;
  - f) macchine e attrezzature per l’agricoltura e simili, compresi ricambi e accessori;
  - g) imbarcazioni, intendendosi il divieto limitato all’allestimento di aree espositive;
  - h) motori di qualsiasi tipo e genere e relativi accessori e ricambi;
  - i) combustibili solidi e liquidi, gas in bombole e simili;
  - j) materiali e componenti meccanici e simili;
  - k) materiali antincendio e accessori;
  - l) prodotti chimici;
  - m) oli lubrificanti;
  - n) impianti di gas liquido.

Le attività di cui alle lettere h), i), j), k), l), m), n) sono consentite - ad eccezione della zona del centro storico compresa tra via Torino, Via Solimano, Piazza Caprera, Via della Vittoria, Via Cavour, Via Cairoli, Via Palestro, L.go Amendola, via Partigiani d’Italia, via della Libertà all’interno della quale sono sempre interdette - soltanto se a servizio del settore nautico, e comunque senza la possibilità di allestimento di sale espositive.

## **FASCIA 2 – INTERNA**

### **ELENCO NUOVE ATTIVITA’ ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO E’ INTERDETTO**

- Attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad esse adibito in modo esclusivo o prevalente;
- Centro telefonico, internet point, fax;
- Money tranfer ed exchange money , sia che dette attività siano svolte in esercizio ad esse esclusivamente dedicato , sia che coesistano con attività di altro tipo;
- Sexy Shop;
- Temporary shop in locali non a destinazione commerciale. Sono fatte salve la vendita di prodotti brandizzati del comune in strutture nella disponibilità dello stesso e la vendita temporanea all’interno di eventi patrocinati dal Comune;

- Sale da ballo, discoteche e affini;
- Attività di “compro oro”, svolte in via esclusiva o prevalente;
- Esercizi commerciali al dettaglio e/o all’ingrosso non alimentari che offrono in vendita prodotti di provenienza non tracciabile;
- Somministrazione in qualsiasi forma su area pubblica, ivi compreso l’ittiturismo, salvo che sia esercitata nell’ambito di manifestazioni/eventi patrocinati dal Comune o che venga svolta da parte di esercizi di somministrazione in sede fissa, autorizzati dal Comune all’occupazione di suolo pubblico;
- Esercizi di commercio al dettaglio e/o ingrosso per la vendita di accessori per telefonia, ad esclusione di esercizi di cui sia titolare un gestore autorizzato per la telefonia mobile
- Esercizi di commercio al dettaglio di:
  - a) rottami e materiali di recupero;
  - b) oli lubrificanti;
  - c) impianti di gas liquido.

Le attività di cui sopra, sia della Fascia 1 che della Fascia 2, costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di istanze o comunicazioni/scia riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma saranno considerate irricevibili e ne sarà data comunicazione all’interessato per le vie di rito.

## TRAFERIMENTI/ MODIFICAZIONI MERCEOLOGICHE

E’ vietato l’insediamento nelle aree sottoposte a vincolo delle attività di cui agli elenchi sopra indicati, sia che derivino dal trasferimento di attività provenienti da luogo esterno all’area, sia che risultino dalla modificazione di tipologia, anche merceologica, di esercizi esistenti o in generale dalla differenziazione delle attività esistenti.

### 5. IMPEGNI DELLE PARTI ADERENTI ALL’INTESA

I firmatari si impegnano a fornire il proprio costante contributo al perseguimento degli obiettivi dell’Intesa, partecipando agli incontri, effettuando proposte, offrendo in base ai singoli ruoli, un contributo operativo di tipo attuativo e di monitoraggio, fornendo informazioni utili, analizzando eventuali elementi di criticità e proponendo i correttivi ritenuti più adeguati, e coinvolgendo i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente intesa.

La **Regione Liguria**, promuove i tavoli di lavoro dell’Intesa con l’obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, garantendo la coerenza con la nuova programmazione e le politiche regionali di sviluppo commerciale e svolge funzioni di coordinamento dei tavoli di lavoro tra le parti sottoscrittrici la presente Intesa.

La Regione Liguria potrà mettere a disposizione delle risorse finanziarie a favore delle attività commerciali ricomprese nell’ambito territoriale individuato di cui in allegato alla presente deliberazione, utilizzando le risorse del fondo strategico sia eventuali altre risorse che dovessero essere rese disponibili nel bilancio regionale, sulla base di criteri individuati con deliberazione

della giunta regionale, sentiti il competente Soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.

**Il Comune di Santa Margherita Ligure** attraverso la presente Intesa, condividendo obiettivi e azioni con la Regione Liguria e la Soprintendenza per i Beni Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, si impegna:

- a tutelare le aree perimetrare che, per peculiarità del tessuto economico, necessitano di particolare attenzione e programmazione al fine di salvaguardare e promuovere il proprio pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.
- a verificare la regolarità delle occupazioni suolo pubblico in essere onde ricondurle a quanto autorizzato, e ad approntare, di concerto con la Soprintendenza, regole più restrittive tali da garantire una maggiore tutela delle aree pubbliche sottoposte a tutela dalla Parte II del Codice dei Beni Culturali
- a promuovere lo sviluppo economico e commerciale delle aree incentivando le piccole e medio imprese che vadano a legare con le caratteristiche del territorio, riconoscendone il valore e ottimizzandone i pregi, capaci di sfruttare appieno le potenzialità, contribuire alla crescita e allo sviluppo dell'identità territoriale, creando una sinergia che consenta un'evoluzione collettiva.
- ad attivare procedure che garantiscano la corretta applicazione del nuovo regime amministrativo applicabile;
- a svolgere le proprie funzioni di controllo del territorio attraverso la Polizia Locale in collaborazione e coordinamento con le forze dell'ordine coinvolte;
- a fornire informazione e promozione nell'area e partecipare alla definizione delle iniziative di animazione economica dell'area.
- a fornire assistenza tecnica alle imprese esistenti e a quelle di nuovo insediamento, con particolare riferimento ai bandi e ai servizi di competenza comunale.

**La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona** si impegna a partecipare a tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

**La Camera di Commercio, Industria Artigianato di Genova** si impegna a supportare le analisi e le attività propedeutiche alla individuazione delle priorità da inserire nell'Intesa e negli eventuali atti integrativi del medesimo.

**Ascom – Confcommercio, Confesercenti** forniranno proposte ed progetti per meglio valorizzare il Centro storico-commerciale oggetto della presente Intesa ed a fornire ulteriori elementi alle azioni di sviluppo sia per quanto riguarda l'innovazione, sia per l'accessibilità, l'organizzazione del territorio e la valorizzazione della sua vocazione commerciale.

## **6. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE**

I prodotti posti in vendita dovranno garantire la tracciabilità delle materie prime utilizzate nella filiera produttiva nonché una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo nonché delle norme circa la tutela del lavoro minorile ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.



## **7. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO NON ALIMENTARE**

I prodotti posti in vendita dovranno garantire una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo nonché delle norme circa la tutela del lavoro minorile, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.

## **8. DICHIARAZIONI**

Considerato che a seguito dell'approvazione della nuova modulistica SUAP in materia di attività commerciali in attuazione del D.Lgs. 222/2016, così come approvata in sede di Conferenza Unificata, la Regione Liguria ha provveduto al relativo recepimento con D.G.R. 476 del 16 giugno 2017, 788 del 2 ottobre 2017 e 207 del 30 marzo 2018, pubblicate sul sito della Regione Liguria.

In riferimento a dette Deliberazioni, nonché per tutte le altre che eventualmente dovessero essere approvate a seguito di accordi assunti in sede di Conferenza Unificata, si stabilisce che per le istanze di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività finalizzate all'insediamento delle attività nelle aree individuate dalla presente Intesa, dovranno essere integrati i relativi modelli, con una dichiarazione del richiedente, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che attesti che l'attività oggetto di istanza non rientra tra quelle interdette dalla presente Intesa.

## **9. ATTIVITA' ESISTENTI E ATTIVE**

Tutte le attività già esistenti ed attive nel perimetro territoriale dell'Intesa possono continuare a svolgere la loro attività.

Ai fini di una integrazione ed omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Intesa, le attività già esistenti ed attive dovranno adeguarsi alle condizioni di **UTILIZZO SUOLO PUBBLICO – ATTREZZATURE ESPOSITIVE** definite con provvedimento del Comune entro il termine da questi individuato e comunicato formalmente.

## **10. SANZIONI**

Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si darà applicazione alle disposizioni di cui al Capo XVII "Sanzioni e Decadenze" della L.R. 1 del 2 gennaio 2007 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio.

L'apertura o il successivo svolgimento di un'attività diversa da quella autorizzata o segnalata determina la decadenza dal titolo abilitativo nonché l'impossibilità, per il soggetto inadempiente, di procedere con una nuova istanza di apertura o segnalazione certificata di inizio attività nell'ambito del territorio individuato per un periodo di un anno dalla revoca del titolo.

## **11. REVISIONE DELL'INTESA**

Le parti firmatarie potranno procedere ad una eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di prima applicazione.

Santa Margherita Ligure, li \_\_\_\_\_

**REGIONE LIGURIA**

---

**COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE**

---

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO DI GENOVA**

---

**CONFCOMMERCIO**

---

**CONFESERCENTI**

---